

Torino, li 13/09/2012

Ai soggetti interessati

Prot. n. 11318

**Oggetto:** Gara europea per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori (art. 92, D. Lgs. 81/08) inerente l'intervento di realizzazione del nuovo poliambulatorio di Ivrea (TO) (gara 8-2012) - **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

**In merito al quesito 1:**

*“In relazione al requisito di cui al **punto d del paragrafo 9II) del disciplinare d’incarico** del bando di gara in oggetto, si richiede, avuto riguardo all’elevato importo del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori attribuito ad un solo incarico, se possa essere ammesso un coordinatore della sicurezza che abbia svolto 2 o più servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il cui ammontare complessivo superi l’importo di Euro 8.000.000,00 o, in alternativa, che abbia svolto almeno un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione che superi l’importo di Euro 8.000.000,00 anche in ambito non ospedaliero.”*

**Si precisa quanto segue:**

Si conferma il requisito così come formulato nella *lex specialis* di gara.

Pertanto non potrà essere ammesso un coordinatore della sicurezza che abbia svolto 2 o più servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il cui ammontare complessivo superi l’importo di Euro 8.000.000,00 o, in alternativa, che abbia svolto almeno un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione che superi l’importo di Euro 8.000.000,00 anche in ambito non ospedaliero.

**In merito al quesito 2:**

*Con riferimento a quanto in oggetto, al punto 21.V si fa menzione di una documentazione contenuta sul DVD: si chiede se e come sia possibile averne copia.*

*Osserviamo inoltre che al punto 7 - Organico minimo richiesto - mentre consentito che il Direttore lavori non possieda i requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza, si obbliga il concorrente a far sì che tale funzione sia ricoperta da uno dei direttori operativi previsti. Riteniamo che tali funzioni possano essere equiparabilmente svolte da un soggetto terzo aggiuntivo a ciò unicamente dedicato e che il suddetto vincolo costituisca pregiudizio alla libera concorrenza per la partecipazione al bando.*

**Si precisa quanto segue:**

Con riferimento ai documenti progettuali, si richiama il contenuto del par. 1 del Disciplinare di gara, ultimo paragrafo, dove si precisa che i suddetti documenti sono disponibili in visione presso la Società S.C.R. - Piemonte S.p.A., Settore opere pubbliche ed edilizia, C.so Marconi, 10, piano terzo, previo appuntamento telefonico al numero 011/65.48.342 ed eventualmente richiedibili in copia su supporto informatico (DVD), previo pagamento di € 10,00 e previa richiesta scritta da inoltrare tramite fax al numero 011/65.03.140.

Con riferimento alla seconda parte del quesito si richiama preliminarmente il contenuto dell'art. 151 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in cui si precisa che *“le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.”*

Ciò premesso, si rileva come il Disciplinare di gara, con riferimento all'organico richiesto per lo svolgimento dell'incarico oggetto di gara, fissi un numero **minimo** di complessive 5 (cinque) unità, e segnatamente:

- “Direttore lavori”;
- “Direttore Operativo Strutture”
- “Direttore Operativo Impianti elettrici”
- “Direttore Operativo impianti meccanici”;
- “Ispettore di cantiere”;

Nulla vieta tuttavia che, laddove ritenuto opportuno, un concorrente, presenti un gruppo di lavoro composto da un numero di unità superiore al n° minimo richiesto (5 unità), affidando la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al soggetto aggiuntivo a ciò dedicato.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alberto GORINI

*(firmato in originale)*